

Oggetto: Fornitura e posa in opera delle passerelle in acciaio e vetro strutturale presso le terme suburbane del Parco Archeologico di Pompei nell'ambito dell'intervento "Pompei accessibile". Intervento per il miglioramento della fruizione delle terme suburbane di Pompei (lotto 1) – Aggiudicatario: Renati Costruzioni s.r.l. – Contratto Me.P.A. n. 112 del 30.6.2025 – CIG: B6F7087DEE – Decreto di liquidazione 1° acconto.

Il Dirigente Amministrativo

Visti:

- il D. Lgs. n. 42/2004;
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*;
- la L. n. 196/2009, recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;
- la L. n. 136/2010, recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D. Lgs. n. 33/2025, recante *"Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"*;
- le Circolari MEF n. 22 del 29.7.2008, n. 29 del 8.10.2009, n. 27 del 23.9.2011 e n. 13 del 21.3.2018;
- il D.P.R. n. 115/2002, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208"*;
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 5.9.2024, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che:

- con nota prot. 11204 del 15.10.2024 l'Arch. Arianna Spinosa è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto;
- con determina n. 55 del 29.4.2025 (**all. 1**) il Parco Archeologico di Pompei ha stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'affidamento della fornitura in oggetto mediante lo strumento della trattativa diretta offerto dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per una spesa massima di € 139.603,46 oltre IVA di cui: € 135.845,18 oltre Iva per fornitura e posa in opera soggetto a ribasso ed € 3.758,28 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla trattativa diretta n. 5313512 veniva invitato l'O.E. Renati Costruzioni s.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n.26, C.F. e P. IVA 07530811210;
- le verifiche sul possesso dell'affidatario dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt. 94 e ss. Del D. Lgs. n. 36/2023 si sono concluse con esito positivo;
- con decreto n. 147 del 9.6.2025 (**all. 2**) il Parco ha affidato la trattativa diretta Me.P.A. n. 5313512 alla società Renati Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, ha affidato al medesimo operatore economico l'esecuzione della fornitura di cui in oggetto, per un valore complessivo di € 139.000,00 oltre IVA di cui: € 135.241,72 oltre IVA per fornitura e posa in opera soggetto a ribasso; € 3.758,28 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 30.6.2025 è stato, quindi, stipulato il contratto Me.P.A. n. 112 (**all. 3**);
- con verbale redatto in data 19.12.2025 il RUP disponeva l'avvio dell'esecuzione della fornitura in oggetto.

Dato atto che, come certificato dal RUP con relazione prot. 7091 del 18.6.2026 (**all. 4**), sostitutiva della relazione prot. 4962 del 4.5.2026, la fornitura è stata parzialmente eseguita e bisogna, quindi, procedere al pagamento, a titolo di acconto, del 50 % dell'importo contrattuale.

Considerato che:

- in data 31.3.2026, l'Arch. Giovanni Albani, creditore della società Renati Costruzioni s.r.l., ha notificato al Parco, nella qualità di terzo pignorato, avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, co. 5 c.p.c. (**all. 5**);
- il Parco, con nota prot. 5786 del 18.5.2026, rappresentando di non aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi di cui al suddetto avviso, ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli di volere accedere al fascicolo telematico della procedura al fine di adottare le azioni più opportune al fine di non sottrarre alla garanzia del credito quanto assoggettato al pignoramento;

- con nota acquisita al prot. 6293 del 28.5.2026 (**all. 6**) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha trasmesso al Parco l'atto di pignoramento presso terzi di cui sopra, invitando, altresì, l'Amministrazione ad accantonare le somme pignorate, pari ad € 15.547,36;
- ai sensi dell'art. 546 c.p.c. *"Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro"*;
- in data 18.6.2026, con nota acquisita al prot. 7131, l'O.E. Renati Costruzioni s.r.l. ha comunicato all'Amministrazione di aver depositato innanzi al Tribunale di Nola istanza di composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 14/2019 ed ha richiesto, quindi lo svincolo delle somme pignorate;
- dalla lettura del provvedimento emanato dal Tribunale di Nola, trasmesso in allegato alla predetta nota (**all. 7**), si evince chiaramente che *"ritenuto, quanto alla richiesta cautelare di disporre lo svincolo/restituzione delle somme già accantonate presso terzi a seguito di pignoramenti, ovvero il ripristino della relativa disponibilità al fine di destinarle al riequilibrio finanziario e all'attuazione del piano di risanamento, che la tale misura non possa essere concessa in quanto la conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso ma non la loro estinzione, con la conseguenza che le somme oggetto di pignoramento presso terzi non possono essere restituite alla disponibilità dell'imprenditore assoggettato a esecuzione forzata (cfr. in tal senso Tribunale Mantova, 27 Agosto 2025); né, d'altra parte, possono essere accolte domande cautelari che implicino effetti irreversibili, come la restituzione di somme già pignorate nell'ambito dei pignoramenti presso terzi medio tempore introdotti dai creditori, atteso che, con riferimento a tali somme, la debenza non è contestata e non si configura alcuna sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi compiuti, i quali conservano la loro validità ed efficacia; ciò in quanto la sospensione del processo esecutivo può solo operare ex nunc, secondo la regola generale dettata dall'art. 626 c.p.c. (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 8998). La misura richiesta, d'altronde, contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme (cfr. in tal senso Tribunale Milano, 04 Luglio 2025); ritenuto, quanto alla richiesta subordinata di voler disporre "la inibitoria alla prosecuzione delle procedure esecutive e dei relativi vincoli impressi presso i terzi diversi dagli istituti bancari", che tale inibitoria discenda automaticamente dalla misura protettiva del divieto di proseguire azioni 10*

esecutive sul patrimonio del debitore che comporta, quale ineludibile precipitato, la sospensione ex nunc delle procedure esecutive, con salvezza dei soli effetti già prodottisi ma con l'impossibilità di prosecuzione di uno strumento di riscossione coattiva individuale non ancora esaurito nei suoi effetti".

Ritenuto, quindi, di dover procedere al pagamento in favore dell'O.E. Renati Costruzioni s.r.l. unicamente della somma di € 40.052,64 oltre IVA e di dover procedere, altresì, all'accantonamento della somma pignorata, pari ad € 15.547,36.

Dato atto che:

- in data 24.6.2026, l'O.E. Renati Costruzioni s.r.l. ha trasmesso al Parco la fattura elettronica n. 11/2026 (**all. 8**) per l'importo di € 40.052,64 oltre IVA;
- è stata effettuata la verifica di regolarità fiscale prevista dall'art. 144 del D. Lgs. n. 33/2025 (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973) ed è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (**all. 9**).

decreta

- 1)** di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;
- 2)** di autorizzare il pagamento della somma di € 40.052,64 oltre IVA in favore dell'O.E. Renati Costruzioni s.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n.26, C.F. e P. IVA 07530811210, a parziale saldo della fattura elettronica n. 11/2026 emessa in data 24.6.2026;
- 3)** di procedere all'accantonamento della somma pignorata, pari ad € 15.547,36, in attesa di successive comunicazioni;
- 4)** di dare atto che la somma trova copertura finanziaria su fondi ordinari del bilancio 2025 nel capitolo di spesa n. 2.1.2.220 (Impegno n. 102/2025);
- 5)** di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il RUP
 Arch. Arianna Spinosa

Visto attestante la copertura finanziaria
 Il Funzionario Amministrativo
 Dott.ssa Olga Nastri

Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Giovanni Luca Orlando